



Comunicato Ufficiale n.166 del 23 Maggio 2024

Stagione Sportiva 2023/2024

Sommario

1. Comunicazioni della F.I.G.C.	2
2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti.....	2
3. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA' AFFILIATE.....	2
ISTANZA RICHIESTA CONTRIBUTO DESTINATO AL SETTORE SPORTIVO REGIONALE. L.R. N. 1 DEL 21 Febbraio 2023, ART. 13, COMMA 32 D.A.P.I. N°5 del 03.05.2024	2
3.2. Segreteria.....	3
3.2.1. Bando Campionato Beach Soccer stagione sportiva 2024	3
3.2.2.Maturità Agonistica	4
3.2.3. Autorizzazione Tornei.....	4
4. Giustizia Sportiva	5
4.1.Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale	5

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti

3. Comunicazioni del Comitato Regionale

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA' AFFILIATE

ISTANZA RICHIESTA CONTRIBUTO DESTINATO AL SETTORE SPORTIVO REGIONALE. L.R. N. 1 DEL 21 Febbraio 2023, ART. 13, COMMA 32 D.A.P.I. N°5 del 03.05.2024

La L.R. n. 1 del 21 febbraio 2023, all'art. 13, comma 32 ha disposto che "Al fine di garantire un adeguato sostegno finanziario a favore del settore sportivo regionale è autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 5.300.000 per la concessione di contributi alle associazioni e alle società sportive aventi sede operativa in Sardegna per l'espletamento della propria attività in ragione di cui euro 4.700.000 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (missione 06 - programma 01 - titolo 1).".

Tale legge, approvata in via definitiva dalla Giunta regionale con delibera n. 14/19 del 13.04.2023, ha previsto che, nell'ottica della semplificazione dei procedimenti e al fine di assicurare una maggiore celerità nell'erogazione delle somme, in ossequio allo spirito della sopracitata legge regionale, le somme vengano erogate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna, **per il tramite dei Comitati regionali delle Federazioni o , previa accettazione da parte degli stessi, degli Enti di promozione sportiva di appartenenza e in favore dei quali verrà assunto l'impegno di spesa.**

Pertanto in base a quanto sopra riportato al Comitato Regionale Sardegna F.I.G.C. è stato assegnato un contributo pari a **€ 849.347,65** calcolato sulla base del numero delle società/associazioni affiliate al nostro Comitato Regionale.

Come disposto dalla citata deliberazione, il contributo è **esclusivamente** destinato a tutte le società/associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alla F.I.G.C. al 30 giugno 2024 e che **obbligatoriamente**, pena l'esclusione dal contributo, provvedano all'iscrizione al Registro Nazionale delle Società Sportive "Sport e Salute" e **che presentino regolare istanza al Comitato Regionale entro e non oltre le ore 24:00 di lunedì 2 Settembre 2024.**

La documentazione di "richiesta contributo" dovrà essere inviata **esclusivamente** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: crlnd.sardegna01@pec.it.

ATTENZIONE: Onde non pregiudicare l'erogazione del contributo assegnato, si raccomanda la massima puntualità nell'invio della richiesta del contributo (modulo fac-simile allegato al presente Comunicato Ufficiale), completa della documentazione richiesta.

Il contributo, una volta ricevuta l'istanza, sarà ripartito tra tutte le associazioni/società sportive, iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute ed aventi sede operativa in Sardegna, affiliate al Comitato per la stagione sportiva 2023/2024, secondo le percentuali stabilite dalla deliberazione:

a) il 20% dell'importo da distribuire, in parti uguali fra tutte le società e le associazioni sportive dilettantistiche affiliate, iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche "Sport e Salute" e aventi sede operativa in Sardegna che fanno istanza;

b) l'80% dell'importo da distribuire, secondo i seguenti parametri, riferiti alla stagione sportiva 2023/2024:

- il 20% in base al numero di atleti tesserati risultante dalla media dei tesserati nel triennio 2022/2024;

- il 20% in base numero di atleti tesserati giovani under 18, anche non agonisti risultante dalla media dei tesserati nel triennio 2022/2024;

- il 20% in base al numero dei campionati in cui è impegnata la società/A.S.D. richiedente, differenziando la distribuzione anche sulla base della categoria/rilevanza degli stessi;

- la restante quota pari al 20%, sarà stabilita con parametri da stabilire a discrezione della Federazione.

Inoltre quanto stabilito dalla Legge Regionale è stata assegnata al CR Sardegna la quota del 5% del contributo concesso per la realizzazione di specifici corsi di aggiornamento a favore delle società.

3.2. Segreteria

3.2.1. Bando Campionato Beach Soccer stagione sportiva 2024

Il Comitato Regionale Sardegna indice e organizza per l'anno solare 2024, la seguente manifestazione di Beach Soccer per l'attività Amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico:

1) Fase Regionale Campionato di Serie "B" 2024 Beach Soccer Maschile:

Lo svolgimento del Torneo è subordinato alla partecipazione di un minimo di **4 squadre**.

Il conseguimento del miglior risultato nella fase regionale verrà ritenuto titolo preferenziale all'atto della definizione degli organici della fase Nazionale del Campionato di Serie "B".

Le località e le date di svolgimento del Torneo saranno definiti a seconda delle iscrizioni e terranno conto del fatto che la data di **scadenza per l'iscrizione alla fase Nazionale della Serie "B"** è fissata per il **19 Luglio 2024**.

2) Adempimenti economico-finanziari e organizzativi – Modalità di iscrizione.

Le adesioni per la partecipazione alla fase regionale del Campionato di Serie "B" 2024- Beach Soccer debitamente compilati e sottoscritti dal Legale Rappresentante della Società, dovranno pervenire a mezzo email presso l'indirizzo cr.sardegna01@lnd.it o consegnate presso la Sede del Comitato Regionale Sardegna- Via Bacareda, 47 - 09127 Cagliari, entro il termine di **Lunedì 24 Giugno 2024 ore 19:00** corredate della seguente documentazione:

- domanda di iscrizione alla fase Regionale del Campionato di Serie "B" Beach Soccer debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società (Allegato A);
- importo di Euro **300,00** a titolo di diritti di iscrizione alla fase regionale del Campionato di Serie "B" del Beach Soccer;
- I pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare non trasferibile devono essere intestati a FIGC LND CR Sardegna;
- pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario devono essere intestati come di seguito riportato: Banco di Sardegna, Filiale Piazza Garibaldi Cagliari, intestato a "F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Sardegna" CODICE IBAN "IT72 Y010 1504 8120 0007 0465 438"
- Causale: Iscrizione Società all'Attività regionale Sardegna Beach Soccer 2024.

Il Comitato Regionale LND Sardegna valuterà la correttezza di tutte le richieste e della relativa documentazione pervenuta per l'iscrizione al Campionato e, con Comunicato Ufficiale, determinerà le Società ammesse e gli eventuali posti vacanti per la determinazione dell'organico definitivo.

Per tutte le richieste di tesseramento, le Società dovranno avvalersi delle modalità operative previste per l'attività ricreativa e amatoriale, con il conseguente rilascio della relativa tessera bianca plastificata, la cui emissione è a cura del Comitato Regionale.

Sono tesserabili tutti i cittadini di età non inferiore ai **15 anni**, aventi residenza e cittadinanza nella comunità Europea, nonché un massimo di due cittadini extracomunitari per Società.

Si precisa che il vincolo di tesseramento per i Campionati di Beach Soccer è limitato alla durata delle manifestazioni e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore.

Per i calciatori già tesserati con Società della L.N.D. è necessario il regolare nulla osta concesso dalla Società di appartenenza.

Non è ammessa la partecipazione al Campionato di tutti quei calciatori che sono destinatari di provvedimenti di squalifica, in corso per l'intera durata del Campionato, emanati dal F.I.G.C.-Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei suoi Comitati, Divisioni, Dipartimenti e Delegazioni.

3) Tasse di tesseramento (calciatori/dirigenti attività ricreativa ed amatoriale)

- costo del cartellino calciatori Euro **6,00** cadauno;
- costo cartellino dirigenti Euro **6,00** cadauno.

All'atto del tesseramento, la richiesta dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità del calciatore per il quale si richiede il rilascio del cartellino e dalla lista delle richieste presentate (modulo in allegato).

4) Visite Mediche

Si ricorda l'obbligo delle visite mediche per l'accertamento della idoneità alla pratica agonistica di tutti i partecipanti. (Articolo 43 delle N.O.I.F.)

Il Presidente della Società con l'apposizione della sua firma sul cartellino del tesserato garantisce, sotto la propria responsabilità, il conseguimento da parte del tesserato della certificazione attestante l'idoneità fisica.

5) Norme transitorie

Il Comitato Regionale Sardegna L.N.D. si riserva il diritto di modificare termini e condizioni inerenti le disposizioni di carattere organizzativo riferite allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Comunicato Ufficiale, con esclusione degli adempimenti economico-finanziari, dandone tempestiva comunicazione a tutte le Società interessate.

3.2.2. Maturità Agonistica

Si rende noto che i calciatori appartenenti alle sotto elencate Società sono autorizzati all'attività agonistica con decorrenza:

Decorrenza	Società Appartenenza	Nome/i Atleta/i
23.05.2024	A.S.D. GUSPINI CALCIO	PIGA FRANCESCO

3.2.3. Autorizzazione Tornei

È autorizzato il Torneo Regionale denominato **"Weekend Giallorosso"**, organizzato dalla Società ASD CS Ghilarza Calcio e riservato alle Categorie "Under 17, Under 15, Esordienti Misti, Pulcini Misti, Primi Calci", che avrà svolgimento presso l'impianto sportivo "Walter Frau" di Ghilarza dal 25 Maggio al 3 Giugno 2024. L'organizzazione del Torneo viene demandata alla Delegazione Provinciale di Oristano.

È autorizzato il Torneo Provinciale denominato **"1° Torneo Calcio Sorso 23"**, organizzato dalla Società ASD Calcio Sorso 23 e riservato alle Categorie "Under 15, Esordienti Misti, Pulcini 1° e 2° Anno, Pulcini Misti; Primi Calci", che avrà svolgimento presso l'impianto sportivo "Piramide" di Sorso dal 1° al 9 Giugno 2024. L'organizzazione del Torneo viene demandata alla Delegazione Provinciale di Sassari.

È autorizzato il Torneo Provinciale denominato “3° Edizione Memorial Cortis-Soro”, organizzato dalla Società ASD CS Gigi Riva e riservato alle Categorie “Esordienti 1° Anno, Esordienti 2° Anno, Pulcini 1° e 2° Anno, Pulcini Misti, Primi Calci e Piccoli Amici”, che avrà svolgimento presso l’impianto sportivo “Consorzio Calcio Sant’Elia” di Cagliari dal 10 al 16 Giugno 2024.

L’organizzazione del Torneo viene demandata alla Delegazione Provinciale di Cagliari.

È autorizzato il Torneo Provinciale denominato “Goolceano”, organizzato dalla Società ASD Lupi del Goceano e riservato alle Categorie “Esordienti Misti, Pulcini Misti, Primi Calci”, che avrà svolgimento presso l’impianto sportivo “Ena” di Bono il giorno 8 Giugno 2024.

L’organizzazione del Torneo viene demandata alla Delegazione Provinciale di Sassari.

4. Giustizia Sportiva

4.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

DISPOSITIVO – udienza del 20.05.2024

Reclamo proposto da: A.C. Ales

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 69 della Delegazione LND di Oristano del 03.05.2024

Gara: “Folgore - Ales” del 30.04.2024

Competizione: Campionato di Terza Categoria

La A.C. ALES ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto, in ordine alla partita in epigrafe:

- La sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 a carico di entrambe le società;
- l’ammenda di € 200,00 (euro duecento/00) a carico di entrambe le società;
- la squalifica per n. 5 gare, a carico del calciatore Filippo Atzeni;
- la squalifica di n. 4 gare, a carico dei calciatori Diego Melis, Samuele Corona e Davide Cadoni.

La società reclamante, nel proprio atto, ha chiesto *“che la Corte Sportiva d’Appello Territoriale adita voglia annullare la delibera impugnata e conseguentemente disporre il recupero ovvero la ripetizione della gara in esame, nonché rivalutare le sanzioni disciplinari per i propri tesserati.”*.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti e sentito il Presidente della ricorrente, che ha insistito sul contenuto del ricorso, rileva che questo si limita a contestare genericamente la decisione arbitrale, senza fornire alcun elemento serio e dirimente che permetta di ritenere l’erroneità delle circostanze ivi riportate.

In considerazione del disposto dell’art. 61 CGS, a mente del quale *“I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”* e in assenza di elementi concretamente idonei a porre in dubbio le modalità di accertamento da parte del direttore di gara, si ritiene pertanto che il reclamo debba essere disatteso.

Le sanzioni, infatti si appalesano del tutto giustificate alla luce della ricostruzione contenuta nel referto, oltre che dei medesimi provvedimenti assunti nei confronti della squadra avversaria (non reclamante).

Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l’incameramento del contributo

DISPOSITIVO – udienza del 20.05.2024

Reclamo proposto a titolo personale da: *Sig. Mereu Gabriele*

Avverso decisioni del G.S. di cui al: *C.U. n° 163 del Comitato Regionale Sardegna LND del 16.05.2024*

Gara: *“Tharros – Carbonia Calcio” del 05.05.2024*

Competizione: *Play-out Campionato di Eccellenza Regionale*

Il Sig. Mereu Gabriele, tesserato della Società S.P.D. Tharros ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel comunicato in epigrafe, con la quale gli è stata irrogata la sanzione della squalifica per cinque gare effettive ai sensi dell'art. 38, C.G.S, per aver rincorso e poi colpito diversi calciatori della squadra avversaria, attingendoli in varie parti del corpo.

Con l'impugnazione e la successiva memoria si chiede l'annullamento della sanzione inflitta o in subordine la sua riduzione.

Il tesserato nel reclamo nega i fatti a lui addebitati e sostiene di essersi recato negli spogliatoi appena terminata la gara.

Nella memoria allegata, a chiarimento dei fatti, riferisce invece di essere intervenuto in difesa di un proprio compagno di squadra al fine di porre termine a un'accesa discussione creatasi al termine dell'incontro.

L'intervento, a suo dire brusco, per fraporsi fisicamente tra il compagno di squadra e un giocatore avversario, avrebbe tratto in inganno l'arbitro nella ricostruzione dei fatti.

La Corte, letti gli atti, osserva quanto segue.

Il referto arbitrale, a cui deve riconoscersi, come noto, valore di piena prova secondo il disposto normativo di cui all'art. 61 del C.G.S., contiene la descrizione precisa e dettagliata della condotta tenuta dal reclamante, il quale si è reso responsabile di reiterati comportamenti violenti.

Il direttore di gara riferisce nel suo rapporto di almeno 4 pugni e 1 calcio.

Nel dettaglio, Mereu Gabriele ha colpito, benché di striscio, il volto di un avversario e, con un calcio, la gamba di un altro calciatore appartenente alla squadra opposta.

La ricostruzione alternativa offerta dal reclamante collima totalmente con quanto riportato in maniera puntuale nel referto di gara e non è in grado di inficiarne la forza probante.

Il comportamento tenuto dal calciatore, consistito in una pluralità di atti violenti, è indiscutibilmente grave e perciò da censurare.

A parere della Corte può trovare accoglimento la richiesta di riduzione della sanzione inflitta.

L'assenza di conseguenze pregiudizievoli per gli avversari e la modalità complessiva dell'azione non connotata da particolare gravità consentono di ricondurre la condotta in quella prevista nella prima parte dell'art. 38 CGS, il cui minimo edittale è di 3 giornate di squalifica.

Tenuto conto che si è trattato di un'azione reiterata nei confronti di più soggetti, la sanzione più congrua appare quella di 4 giornate di squalifica.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di accogliere parzialmente il reclamo e, per l'effetto, di rideterminare la squalifica del calciatore Mereu Gabriele (Tharros) in quattro gare effettive.

Si dispone la restituzione del contributo.

**Il Segretario
A.Madau**

**Il Presidente
G.Cadoni**

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 23 maggio 2024.